

N. 262

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale

(Parere ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D168/16

Roma, 15 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Geniale Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2016.

Con i saluti,

B

Maria Elena Boschi
Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Tale decisione quadro, che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI, persegue l'obiettivo di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza, in uno spazio di libertà e giustizia, tramite lo scambio di informazioni, estratte dal casellario giudiziale, fra le competenti autorità degli Stati membri.

Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. La decisione quadro in esame contribuisce a raggiungere le finalità contemplate dalla misura n. 3 del programma, che sollecita l'introduzione di un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, sulla scorta del modello elaborato in ambito Schengen.

La relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all'assistenza giudiziaria in materia penale invitava gli Stati membri a semplificare le procedure di trasferimento di documenti sollecitando il ricorso, se necessario, a formulari uniformi al fine di facilitare l'assistenza giudiziaria.

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 è stata, poi, attribuita priorità alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne: priorità ribadita nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che invitava a intensificare lo scambio di informazioni sulla base dei casellari giudiziari nazionali.

La decisione quadro a cui si dà attuazione risponde, pertanto, alle aspettative formulate dal Consiglio del 14 aprile 2005, in seguito alla pubblicazione del Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea.

Essa si prefigge, in particolare, di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'Unione.

In particolare, persegue le seguenti finalità:

- definire le modalità secondo le quali uno Stato membro, in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna"), trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
- definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni, che incombono sullo Stato membro di cittadinanza e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

L'informazione sulle condanne pronunciate in altri Stati membri è comunque già disciplinata dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215.



Tuttavia, tali disposizioni – che sanciscono che ciascun Paese aderente comunichi alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale, allo scopo di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza sia le condanne nazionali che quelle estere - non soddisfano le esigenze della cooperazione giudiziaria, non risultando effettivamente realizzate.

Quindi, la piena attuazione della decisione quadro in esame rende allora operativo l'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Oltre all'obbligo fatto allo Stato membro di condanna di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i loro cittadini – obblighi che la presente decisione quadro riprende e precisa - è inserito un obbligo di conservazione delle informazioni così trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire che siano in grado di fornire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

Resta poi impregiudicata la possibilità per le autorità giudiziarie di richiedersi e trasmettersi direttamente le informazioni derivanti dal casellario giudiziale, in applicazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 29 maggio 2000.

La revisione dell'obbligo per l'autorità centrale di ogni Stato membro di richiedere e inserire nel casellario giudiziale tutte le informazioni fornite dal casellario giudiziale dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato consente la conoscenza di eventuali condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale, di interdizioni da esse derivanti, da valutarsi qualora la persona intenda, ad esempio, ivi esercitare attività professionali attinenti alla cura dei minori. Il meccanismo mira, perciò, ad impedire che una persona condannata per reati sessuali commessi su minori possa occultare tale condanna o interdizione nell'eventualità in cui volesse esercitare una attività attinente alla cura dei minori in un altro Stato membro.

Sulla base della decisione quadro in esame si introducono, altresì, disposizioni sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri, che integrano le norme generali già esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale).

Sono integrate, inoltre, le disposizioni della decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale, che fissano limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni richieste.

Va comunque evidenziato come lo scopo delle disposizioni in esame, relative alla trasmissione di informazioni sulle condanne allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una interconnessione telematica dei casellari giudiziali, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato *standard* comune a tutti.

Le necessità di scambio tra i casellari giudiziali nazionali sono state tali, specie tra i Paesi di frontiera, che fin dal 2005 alcuni Stati membri (Francia, Germania, Spagna e Belgio) hanno realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento denominata Network of Judicial Registers (NJR) – Rete dei Registri giudiziari.



L'esperienza positiva della rete ha presto reso le istituzioni europee sensibili al progetto, mentre la rosa dei partecipanti si è progressivamente allargata fino a coinvolgere sedici Stati membri.

In tale contesto si innesta, quindi, l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, stabilendo protocolli comuni che permettono una omogenea attività di iscrizione e interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati.

Il meccanismo su cui si basano gli scambi è quello già previsto dalla Convenzione di Strasburgo, reso oggi praticabile dalle moderne tecnologie: ciascun Paese membro viene immediatamente notificato delle sentenze penali di condanna emesse a carico di un suo cittadino dal Paese membro che ha pronunciato la sentenza e, in tal modo, il casellario giudiziale dello Stato di cittadinanza raccoglie l'interezza dei precedenti penali emessi nell'ambito dell'Unione.

ECRIS (*European Criminal Record Information System*- Sistema informativo del casellario europeo) nasce il 27 aprile 2012 grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione Europea e all'impegno di ciascuno Stato membro. Ognuno di essi ha, infatti, dovuto affrontare il non sempre semplice compito di armonizzare il casellario nazionale e il nascente casellario europeo, in termini di compatibilità informatiche.

Il nuovo sistema consente di conoscere, con un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.

L'Italia è operativa, a livello tecnico, fin dal febbraio 2013 e ha realizzato, sul piano tecnologico, una interconnessione con ECRIS totalmente automatizzata e particolarmente "user friendly", facendo riferimento alla normativa attualmente vigente (la citata Convenzione del 1959). Scambia informazioni con 23 Paesi dell'Unione (tecnicamente in grado di dialogare) ed è sul punto di interconnettersi con la Grecia.

I soli tre Paesi membri con cui non comunica (Malta, Portogallo e Slovenia) non hanno ancora ultimato il processo di informatizzazione, propedeutico all'interconnessione ECRIS. Il traffico di notifiche, richieste di informazioni e risposte tra l'Italia e i 23 Paesi è continuo e di notevole volume, poiché con una semplice richiesta al casellario di nazionalità si possono conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito dell'Unione.

Ciò detto, però, l'interconnessione effettuata in Italia è inserita in un quadro normativo incompleto, risultando carente dell'adozione dello strumento normativo di riferimento idoneo a dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei.

Appare, infatti, evidente la necessità di accelerare il processo legislativo, anche nei mezzi e nelle forme consentiti dal Trattato di Lisbona.

La piena efficacia anche in Italia del certificato penale ECRIS (certificato del casellario giudiziale europeo), acquisibile durante il corso del processo penale fin dalla fase delle indagini preliminari, rende più efficace l'esercizio dell'azione penale e rafforza il processo di collaborazione e cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.

Il sistema ECRIS mostra tuttavia un limite in ordine all'efficacia degli scambi relativi a cittadini di Paesi terzi, rispetto ai quali, non potendoci essere nell'Unione un casellario nazionale di riferimento, è al momento necessario procedere con l'interrogazione di 27 casellari nazionali.

La Commissione europea ha, comunque, messo a punto un progetto per la creazione di un indice comune dei cittadini condannati appartenenti a Paesi terzi che raccolga l'indicazione, per ogni condannato di Paese terzo, dei casellari dei Paesi membri che contengono precedenti a suo nome. Tale indice consentirebbe di ridurre notevolmente il



numero di interrogazioni necessarie, con conseguente considerevole contrazione dei tempi di risposta.

E' comunque evidente come ECRIS, già ora nella sua attuale versione, rappresenti un importante strumento che agevola e rafforza la collaborazione e la cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea nonché di contrasto al terrorismo, se si tiene conto che molti dei soggetti coinvolti in tali episodi criminosi hanno spesso acquisito la cittadinanza di un Paese dell'Unione europea.

Si deve, poi, tener conto che il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne penali presenta un'utilità ridotta se le informazioni non risultano comprensibili per lo Stato membro che le riceve: la reciproca comprensione può essere migliorata proprio con la creazione di un «formato europeo standardizzato», che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Il presente schema di decreto si suddivide in 4 Capi e si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 individua nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne: trasmissione delle informazioni, richieste di informazioni, conservazione dei dati e risposta alle richieste di informazioni.

L'articolo 4 individua gli obblighi a carico dello Stato di condanna.

Oltre alle informazioni sulla condanna, lo Stato italiano di condanna deve fornire l'indicazione della(e) cittadinanza(e) della persona condannata nel proprio territorio, quale iscritta nel casellario giudiziario.

L'autorità centrale dello Stato membro di condanna deve comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, indicando anche le eventuali modifiche o eliminazioni di dati iscritti nel casellario giudiziale. Tale notifica deve includere le informazioni relative alla persona condannata, la natura e i contenuti della condanna, nonché il reato che ha determinato la condanna. L'autorità centrale deve, inoltre, trasmettere le informazioni facoltative, se iscritte nel casellario giudiziale, e le informazioni supplementari disponibili.

Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle contemplate dal nuovo articolo 5-ter introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (informazioni obbligatorie, facoltative e supplementari).

L'articolo 5 prevede che lo Stato membro di cui la persona condannata ha la cittadinanza abbia l'obbligo di conservare le informazioni così trasmesse e di fornire una risposta alle richieste di informazioni sulle condanne entro il periodo di tempo specificato.

L'articolo 6 disciplina la richiesta di informazioni sulle condanne.

Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni a esse attinenti dal casellario giudiziale. Lo stesso vale quando una persona richiede informazioni sul proprio casellario giudiziale a uno Stato membro, a condizione che detta persona sia residente/cittadino di uno degli Stati membri interessati. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali o **dalle stesse provenienti** devono essere formulate usando il modulo di cui all'allegato A al presente decreto.

L'articolo 7 si occupa della risposta ad una richiesta di informazioni sulle condanne.

Quando sono richieste delle informazioni all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona è cittadino, detta autorità centrale deve trasmettere le informazioni sulle



condanne che sono state pronunciate sul suo territorio, in altri Stati membri o in paesi terzi, e che sono state conservate o inserite nel proprio casellario giudiziale.

Le modalità riguardano le diverse ipotesi di richiesta ovvero quelle riguardanti le informazioni: su un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale; su un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale; su un cittadino italiano ove la richiesta provenga da un Paese terzo; su un cittadino di altro Paese o apolide.

L'articolo 8 verte sul termine di risposta. Tutte le risposte alle richieste di informazioni devono essere formulate usando il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Qualora la richiesta venga effettuata da una persona che richiede informazioni sul proprio casellario giudiziale, la risposta deve essere trasmessa entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

L'articolo 9 disciplina le condizioni di utilizzo dei dati personali prevedendo che lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne qualora il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

L'articolo 10 concerne l'uso della lingua sia nella richiesta di informazioni sulle condanne che nelle relative risposte.

L'articolo 11 si occupa, in tema di adeguamento dell'ordinamento interno alla introduzione del casellario giudiziale europeo, delle modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

L'articolo 12 disciplina gli interventi di adattamento al nuovo sistema ECRIS del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Innanzitutto, vengono introdotte nuove definizioni, tra cui quella di "casellario giudiziale europeo", quale insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani.

Vengono, poi, in relazione al casellario giudiziale europeo, regolamentati i provvedimenti iscrivili (condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti di cittadini italiani e successive modifiche) unitamente al contenuto delle informazioni (obbligatorie, facoltative e supplementari), la eliminazione delle iscrizioni, le richieste, le modalità di rilascio nonché la conseguente estensione dell'ambito dei compiti dell'Ufficio centrale del casellario giudiziale.

Viene, infine, rimessa ad un decreto dirigenziale la determinazione delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziari europei.

Si evidenzia con riferimento al nuovo articolo 5-ter, introdotto nel Testo unico sul casellario giudiziale, che l'assenza di una disciplina circa la conservazione delle informazioni eventuali deriva dall'esercizio dell'opzione contenuta nell'articolo 11, paragrafo 2, ultimo periodo, della decisione quadro che si provvede ad attuare.

L'articolo 13 contiene le disposizioni sull'invarianza finanziaria.





Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa alla organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

In particolare, tali scambi di informazioni hanno ad oggetto le condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, le interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'Unione.

Vengono, quindi, perseguiti i seguenti obiettivi:

- Definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza;
- Definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- Definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

Pertanto, oltre all'obbligo fatto allo stato membro di condanna di tramettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i loro cittadini, viene previsto ed inserito un obbligo di conservazione delle informazioni così trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire che siano in grado di fornire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

Va comunque evidenziato come lo scopo delle disposizioni in esame, relative alla trasmissione di informazioni allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato, ai fini della loro





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una interconnessione telematica dei rispettivi casellari giudiziari, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato standard comune a tutti.

Ciò detto, però, l'interconnessione effettuata in Italia si inseriva in un quadro normativo incompleto, risultando carente dell'adozione dello strumento normativo di riferimento idoneo a dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei.

Appare, quindi, evidente la necessità di accelerare tale processo legislativo. La piena efficacia anche in Italia del certificato penale ECRIS (certificato del casellario giudiziale europeo), acquisibile durante il corso del processo penale fin dalla fase delle indagini preliminari, rende più efficace l'esercizio stesso dell'azione penale e rafforza il processo di collaborazione e cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia.

Non da ultimo occorre poi tener conto che il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne penali, presenta una utilità ridotta se le informazioni non risultano comprensibili per lo Stato membro che le riceve: la reciproca comprensione può essere migliorata proprio con la creazione di un formato europeo standardizzato che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Viene inoltre individuata nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne: trasmissione delle informazioni, richieste di informazioni, conservazione dei dati e risposta alle richieste di informazioni.

Il presente schema di decreto legislativo si compone di 13 articoli.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*). La norma contiene disposizioni di principio nonché l'ambito di applicazione. *Non si ravvisa alcun effetto finanziario.*

Articolo 2 (*Definizioni*). Tale articolo contiene soltanto le definizioni. *Non si ravvisano effetti finanziari.*

Articolo 3 (*Autorità centrale competente*). La norma individua nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne: trasmissione delle informazioni, richieste di informazioni, conservazione dei dati e risposta alle richieste di informazioni. *Trattandosi di attività che rientrano nei normali compiti istituzionali svolti da questa amministrazione, discende che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo far fronte ai suddetti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 4 (*Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro*). La norma prevede gli obblighi a carico dello Stato di condanna. Oltre alle informazioni sulla condanna deve fornire l'indicazione della cittadinanza della persona condannata nel proprio territorio quale iscritta nel casellario giudiziario. L'autorità centrale dello Stato membro di condanna deve comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, indicando anche le eventuali modifiche o eliminazioni di dati iscritti nel casellario giudiziale. *Trattandosi di attività che rientrano nei normali compiti istituzionali svolti da questa amministrazione, discende che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo far fronte ai suddetti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 5 (*Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano*). L'articolo prevede che lo Stato membro di cui la persona condannata ha la cittadinanza abbia l'obbligo di conservare le informazioni così trasmesse e di fornire una risposta alle richieste di informazioni sulle condanne entro il periodo di tempo specificato. *Dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di compiti che rientrano nelle attività*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

istituzionali e pertanto fronteggiabili con le ordinarie risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (*Richiesta di informazioni sulle condanne*). La norma disciplina la richiesta e la modalità di informazioni sulle condanne. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta, rivolgere alla autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni. *Trattandosi di norme di carattere procedimentali, non si rinvergono profili di onerosità.*

Articolo 7 (*Informazioni sulle condanne*). L'articolo si occupa della risposta ad una richiesta di informazioni sulle condanne, indicando le modalità di risposta da parte della Autorità Centrale. *Trattandosi di norme di carattere procedimentali, non si rinvergono profili di onerosità.*

Articolo 8 (*Termini di risposta*). La norma si occupa del termine di risposta indicando la relativa tempistica. *Al riguardo, si ravvisa la neutralità finanziaria della disposizione avuto riguardo al carattere meramente dispositivo che la stessa riveste.*

Articolo 9 (*Condizioni di utilizzo dei dati personali*). La norma disciplina le condizioni di utilizzo dei dati personali prevedendo che lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne qualora il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. *La norma riveste carattere dispositivo. Dalla stessa non derivano oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 10 (*Lingua degli atti nello scambio di informazioni*). Concerne l'uso della lingua sia nella richiesta di informazioni sulle condanne che nelle relative risposte. *Non si ravvisano effetti finanziari al riguardo potendosi espletare i relativi adempimenti attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso l'amministrazione centrale della giustizia (Dipartimento per gli Affari di giustizia) che si occupa della traduzione di atti e documenti internazionali in applicazione di trattati e accordi internazionali in materia di cooperazione e assistenza giudiziaria.*

Articolo 11 (*Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*). La norma si occupa dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla introduzione del casellario giudiziale europeo, delle modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. *Avendo tale norma carattere*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

esclusivamente ordinamentale, non si ravvisa alcun profilo di onerosità derivante dalla attuazione della stessa.

Articolo 12 (*Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative e dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La norma disciplina gli interventi di adattamento al nuovo sistema ECRIS del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale. Vengono introdotte nuove definizioni, tra cui quella di casellario giudiziale europeo, quale insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani.

Vengono, poi, in relazione al casellario giudiziale europeo, regolamentati i provvedimenti iscrivibili (condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti di cittadini italiani e successive modifiche) unitamente al contenuto delle informazioni (obbligatorie, facoltative e supplementari), la eliminazione delle iscrizioni, le richieste, le modalità di rilascio nonché la conseguente estensione dell'ambito dei compiti dell'Ufficio centrale del casellario giudiziale. *Al riguardo, trattandosi di attività che rientrano nei normali compiti istituzionali già svolti da questa amministrazione, discende che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo far fronte ai suddetti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*

Articolo 13 (*Disposizioni finanziarie*). La norma prevede la clausola di invarianza finanziaria tesa ad evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *A tal riguardo si conferma la possibilità di dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

In particolare, si indicano i capitoli di bilancio sui cui gravano ordinariamente le relative spese: il capitolo 1380 (Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzione di Accordi e Convenzioni internazionali) e il capitolo 1360 (Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili, ecc.) che recano per l'anno 2016 stanziamenti pari rispettivamente ad euro 666.222,00 e ad euro 470.359.317,00.

La verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è di competenza dell'Ufficio centrale del casellario giudiziale europeo.



MA

X INFORMATICA

SECRETARIA

SECRETARIA

12 FEB. 2016

DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

Tabella di concordanza

Decisione quadro	Legislazione nazionale.	Commenti conclusivi e norme di attuazione contenute nello schema di decreto legislativo
-------------------------	--------------------------------	--

Articolo 1		
<p>Obiettivo</p> <p>La presente decisione quadro si prefigge:</p> <p>a) di definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro («Stato membro di condanna») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza»);</p> <p>b) di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e di precisare i metodi da</p>		<p>Art. 1</p> <p>(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.</p>



<p>seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario;</p> <p>c) di fissare il quadro per la costruzione e lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, in base alla presente decisione quadro e alla successiva decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 4.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:</p> <p>a) «condanna» ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna;</p> <p>b) «procedimento penale» la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;</p> <p>c) «casellario giudiziario» il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto</p>		<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">(Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;</p> <p>b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;</p> <p>c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;</p> <p>d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.</p>



nazionale.		
<p align="center">Articolo 3</p> <p align="center">Autorità centrale</p> <p>1. Ai fini della presente decisione quadro ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per la trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 4 e per la risposta ai sensi dell'articolo 7 alle richieste di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all'Eurojust.</p>		<p align="center">Art. 3</p> <p align="center">(Autorità centrale competente)</p> <p>1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.</p> <p align="center"><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center">Obblighi dello Stato membro di condanna</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché qualsiasi condanna pronunciata nel proprio territorio comporti, nel momento in cui è fornita al casellario giudiziario, l'indicazione della cittadinanza o delle cittadinanze della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro.</p> <p>2. L'autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali</p>		<p>Art. 5-ter. (Estratto del provvedimento iscrivibile). – 1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:</p> <p>a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:</p> <p>1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti.</p> <p align="center">Art. 4</p> <p align="center">(Condanne pronunciate in Italia nei confronti di</p>



<p>degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario.</p> <p>Qualora sia noto che la persona condannata ha la cittadinanza di più Stati membri, le informazioni sono trasmesse a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata.</p> <p>3. Le informazioni relative alla successiva modifica o soppressione delle informazioni contenute nel casellario giudiziario sono immediatamente trasmesse dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza.</p> <p>4. Lo Stato membro che ha fornito le informazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 trasmette all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, su richiesta di quest'ultima in singoli casi, copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirle di esaminare se essi richiedano provvedimenti a livello nazionale.</p>		<p>cittadino di altro Stato membro)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziario è comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. 2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziario, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati. 4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dello Stato membro di cittadinanza</p> <p>1. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai</p>		<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">(Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri



<p>sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7.</p> <p>2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.</p> <p>3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.</p>		<p>Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorità che ne fa richiesta.</p> <p><i>Previsione superflua.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Richiesta d'informazioni sulle condanne</p> <p>1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario.</p> <p>2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta</p>		<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">(Richiesta di informazioni sulle condanne)</p> <p>1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, è redatta in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo è redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorità di altro Stato membro.</p> <p>2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalità diverse, può rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorità centrale di un altro Stato membro.</p> <p>3. Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta è proposta dall'interessato, purché questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorità centrale sono richiesti i dati e le informazioni.</p> <p>4. Se l'interessato richiedente non è cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le</p>



<p>è stata introdotta può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.</p> <p>3. Allorché una persona, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, chiede informazioni sul proprio casellario giudiziario all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.</p> <p>4. Qualsiasi richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario a un'autorità centrale di uno Stato membro è inviata mediante il modulo che figura in allegato.</p>		<p>informazioni necessarie all'autorità centrale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.</p> <p><i>Vedi i commi 2, 3 e 4 del sopra riportato articolo 6.</i></p> <p><i>Vedi il comma 1 del sopra riportato articolo 6.</i></p>
<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center">Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne</p> <p>1. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene</p>		<p align="center">Art. 7 (Informazioni sulle condanne)</p> <p>1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di</p>



rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

- a) alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e iscritte nel casellario giudiziario;
- b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse dopo il 27 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 4, quali conservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e siano iscritte nel casellario giudiziario;
- d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nel casellario giudiziario.

2. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponde in conformità del diritto

informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità:

- a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative:
 - 1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziario;
 - 2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;
 - 3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziario;
 - 4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziario;

Vedi sopra



nazionale indicando le condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e siano iscritte nel suo casellario giudiziario.

Per quanto riguarda le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale di quest'ultimo Stato membro trasmette in conformità del diritto nazionale allo Stato membro richiedente le informazioni conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché le informazioni trasmesse a tale autorità centrale entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel suo casellario giudiziario.

Nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna può comunicare all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel primo Stato membro e trasmesse all'autorità centrale del secondo Stato membro non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza comunica allo Stato membro richiedente, con riguardo a dette condanne, quale altro Stato membro aveva trasmesso tali informazioni, in modo da consentire allo Stato membro

Vedi sopra

Stante il carattere facoltativo della disposizione contemplata dalla decisione quadro, si è ritenuto di non introdurre una previsione ad hoc per mantenere inalterata la disciplina vigente (Testo unico del casellario e leggi speciali in materia).

Art. 7, comma 1 :....

- b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni;



richiedente di rivolgere una richiesta direttamente allo Stato membro di condanna per ottenere informazioni sulle condanne in questione.

3. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza da un paese terzo, detto Stato membro può rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi contenute nel suo casellario giudiziario nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

5. La risposta è fornita mediante il modulo che figura in allegato. Questo è corredato di un elenco delle condanne, stilato conformemente al diritto nazionale.

c) quando la richiesta è proposta dalle autorità di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorità di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;

d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorità giudiziaria italiana può ottenere le stesse informazioni in casi analoghi.

2. Con la risposta alle richieste delle autorità di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. **Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti.**

3. **Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto è corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.**



<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Termini di risposta</p> <p>1. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è trasmessa dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, mediante il modulo che figura in allegato, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, alle condizioni previste dal diritto, dalla regolamentazione o dalla prassi nazionali.</p> <p>Qualora necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.</p> <p>2. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 8 (Termini di risposta)</p> <p>1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.</p> <p><i>Vedi sopra.</i></p> <p><i>Vedi sopra.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Condizioni di utilizzo dei dati personali</p> <p>1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, ai fini di un procedimento penale possono essere usati dallo Stato</p>		<p style="text-align: center;">Art. 9 (Condizioni di utilizzo dei dati personali)</p>



membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come specificato nel modulo che figura in allegato.

2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto nel modulo che figura in allegato.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.

1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.

2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.

Vedi l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto sopra riportato.



<p>5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.</p>		<p><i>Previsione superflua.</i></p>
<p align="center">Articolo 10</p> <p align="center">Lingue</p> <p>Nel presentare una richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro richiesto il modulo che figura in allegato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo.</p> <p>Lo Stato membro richiesto risponde in una delle proprie lingue ufficiali oppure in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri.</p> <p>All'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, ogni Stato membro può indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.</p>		<p align="center">Art. 10</p> <p align="center">(Lingua degli atti nello scambio di informazioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto. 2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente. <p><i>Non prevede trasposizione.</i></p>
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center">Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne</p> <p>1. All'atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le</p>		<p align="center">CAPO III</p> <p align="center">DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO IN MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE NONCHE' DI TESTO UNICO SUL CASELLARIO GIUDIZIALE</p> <p align="center">Art. 11</p> <p align="center">(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di</p>



<p>seguenti informazioni:</p> <p>a) informazioni che devono sempre essere trasmesse, a meno che, in singoli casi, dette informazioni siano ignote all'autorità centrale (informazioni obbligatorie):</p> <p>i) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);</p> <p>ii) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);</p> <p>iii) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e</p> <p>iv) informazioni relative al contenuto della condanna (in</p>		<p>procedura penale)</p> <p>1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.»</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)</p> <p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «il casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»;</p> <p>b) all'articolo 2, comma 1:</p> <p>1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;</p> <p>2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»;</p> <p>3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»;</p> <p>4) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»;</p> <p>5) dopo la lettera p) è aggiunta la</p>
---	--	--



<p>particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);</p> <p>b) informazioni che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziario (informazioni facoltative):</p> <p>i) nome dei genitori della persona condannata;</p> <p>ii) numero di riferimento della condanna;</p> <p>iii) luogo del reato; e</p> <p>iv) interdizioni derivanti dalla condanna;</p> <p>c) informazioni che devono essere trasmesse, se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):</p> <p>i) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;</p> <p>ii) impronte digitali prese a questa persona; e</p> <p>iii) eventuali pseudonimi.</p> <p>Inoltre, l'autorità centrale può trasmettere altre eventuali</p>		<p>seguinte: «p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»;</p> <p>6) alla lettera q), dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»;</p> <p>c) dopo il Titolo secondo è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«TITOLO SECONDO-BIS Casellario giudiziale europeo</p> <p>Art. 5-bis. (Provvedimenti iscrivibili). – 1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:</p> <p>a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio Centrale;</p> <p>b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.</p> <p>Art. 5-ter. (Estratto del provvedimento iscrivibile). – 1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:</p> <p>b) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:</p> <p>2) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;</p> <p>3) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;</p> <p>4) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;</p> <p>5) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;</p>
---	--	--



informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.

2. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva tutte le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, lettere a) e b), ricevute in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, a scopo di ritrasmissione ai sensi dell'articolo 7. Allo stesso scopo può conservare le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma.

3. Fino allo scadere del termine di cui al paragrafo 7, le autorità centrali degli Stati membri che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 6 si trasmettono tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 e altre informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità.

Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono dette informazioni per via elettronica, in formato standardizzato.

4. Il formato di cui al paragrafo 3 e le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri

c) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:

- 1) nome dei genitori della persona condannata;
- 2) numero di riferimento della condanna;
- 3) luogo del reato;
- 4) interdizioni derivanti dalla condanna;

d) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:

- 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
- 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
- 3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

Art. 5-*quater*. (Eliminazione delle iscrizioni). – 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna.»;

d) all'articolo 19, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. L'Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:

- a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;
- b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad



sono stabiliti dal Consiglio in conformità delle pertinenti procedure del trattato sull'Unione europea entro il 27 aprile 2012.

Tali altre modalità includono:

- a) la definizione di qualsiasi modalità atta ad agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;
- b) la definizione delle modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili;
- c) gli eventuali adeguamenti del modulo che figura in allegato.

5. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui ai paragrafi 3 e 4, per l'intera durata dell'indisponibilità resta d'applicazione il paragrafo 3, primo comma.

6. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari all'impiego del formato standardizzato e alla sua trasmissione per via elettronica agli altri Stati membri. Esso notifica al Consiglio da quale data sia in grado di effettuare tali trasmissioni.

7. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 6 entro tre anni a decorrere dall'adozione del formato e

apolidi;

- d) riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
 - e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;
 - f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
 - g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.»;
- e) alla rubrica del Capo I del Titolo VII dopo le parole «**del casellario giudiziale**» sono inserite le seguenti: «, **del casellario giudiziale europeo**»;
- f) all'articolo 21, alla rubrica, dopo le parole «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
- g) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
- «**Art. 21-bis.** (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea). – 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, **tramite la propria autorità centrale**, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:
- a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario



<p>delle modalità di scambio per via elettronica delle informazioni sulle condanne.</p>		<p>giudiziale italiano;</p> <p>b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.»;</p> <p>h) alla rubrica dell'articolo 22 dopo le parole «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;</p> <p>i) dopo l'articolo 25-<i>bis</i> è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 25-ter. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.</p> <p>2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;</p> <p>l) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole «all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'articolo 28-<i>bis</i>»;</p> <p>m) dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 28-<i>bis</i>. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.</p> <p>2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di</p>
---	--	---



condanna ne preveda la menzione.

3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:

a) nel casellario giudiziale;

b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;

n) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: «Art. 29-bis. (Modalità di rilascio dei certificati). – 1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.»;

o) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.»;

p) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole «ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28» sono aggiunte le seguenti« 28-bis»;

q) all'articolo 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.».

Vedi anche l'articolo 4, comma 2.

Circa la conservazione delle informazioni eventuali l'assenza di disciplina deriva dall'esercizio dell'opzione contenuta nel paragrafo 2, ultimo periodo.

Le previsioni di cui ai paragrafi 3 e seguenti in parte riproducono quanto già tradotto in disposizione normativa e sopra riportato e in parte non richiedono una espressa trasposizione normativa trattandosi di linee di condotta e modelli operativi cui dare attuazione anche dal punto di vista tecnico.



<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Rapporti con altri strumenti giuridici</p> <p>1. Nei rapporti tra gli Stati membri la presente decisione quadro completa le disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo del 16 ottobre 2001.</p> <p>2. Ai fini della presente decisione quadro gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.</p> <p>3. Fatta salva la loro applicazione nei rapporti fra Stati membri e Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce nei rapporti tra gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, e al più tardi a decorrere dal 27 aprile 2012, le disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quali completate dall'articolo 4 del</p>		<p style="text-align: center;"><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>



<p>citato protocollo aggiuntivo alla Convenzione stessa, del 17 marzo 1978.</p> <p>4. La decisione 2005/876/GAI è abrogata.</p> <p>5. La presente decisione quadro lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali fra Stati membri.</p>		
<p>Articolo 13</p> <p>Attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 27 aprile 2012.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.</p> <p>3. In base a tali informazioni, entro il 27 aprile 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata se del caso da proposte legislative.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p>Articolo 14</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2009, RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE E AL CONTENUTO DEGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI DI INFORMAZIONI ESTRATTE DAL CASELLARIO GIUDIZIALE”.

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Adele Pompei e dott.ssa Carla Garlatti
magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it
06/68852485 – carla.garlatti@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Il presente schema di decreto legislativo attua le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, al fine di promuovere una più stretta collaborazione e cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti.

Il provvedimento consente di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell’Unione europea.

In particolare, persegue i seguenti obiettivi:

- definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro (“Stato membro di condanna”) trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata (“Stato membro di cittadinanza”);
- definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

Il nuovo sistema, in sostanza, consente di conoscere, con un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.

Ciononostante lo scopo delle disposizioni della decisione quadro cui si dà attuazione, relative alla trasmissione di informazioni sulle condanne allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una interconnessione telematica dei casellari giudiziari, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato *standard* comune a tutti.

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea in materia penale rappresenta un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.

E' infatti evidente come ECRIS (Sistema informativo del casellario europeo – *European Criminal Record Information System*) rappresenti un importante strumento che agevola e rafforza la collaborazione e la cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea nonché di contrasto al terrorismo, se si tiene conto che molti dei soggetti coinvolti in tali episodi criminosi hanno spesso acquisito la cittadinanza di un Paese dell'Unione.

Si deve, poi, tener conto che il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne penali presenta un'utilità ridotta se le informazioni non risultano comprensibili per lo Stato membro che le riceve: la reciproca comprensione può essere migliorata con la creazione di un «formato europeo standardizzato», che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'informazione sulle condanne pronunciate in altri Stati membri è già attualmente disciplinata dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215.

Tuttavia, tali disposizioni – che sanciscono che ciascun Paese aderente comunichi alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale, allo scopo di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza sia le condanne nazionali che quelle estere - non soddisfano le esigenze della cooperazione giudiziaria non risultando effettivamente realizzate.

Tra gli Stati membri, quindi, la decisione quadro in esame rende operativo l'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Oltre all'obbligo fatto allo Stato membro di condanna di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i loro cittadini – obblighi che la presente decisione quadro riprende e precisa - è inserito un obbligo di conservazione delle informazioni così trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire che siano in grado di fornire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

Le necessità reali di scambio tra i casellari giudiziari nazionali sono tali, specie tra i Paesi di frontiera, che fin dal 2005 alcuni Stati membri (Francia, Germania, Spagna e Belgio) hanno realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento denominata Network of Judicial Registers (NJR) – Rete dei Registri giudiziari.

L'esperienza positiva della rete ha presto reso le istituzioni europee sensibili al progetto, mentre intanto la rosa dei partecipanti si è progressivamente allargata fino a coinvolgere sedici Stati membri.

In tale contesto si innesta, quindi, la decisione quadro 2009/315/GAI stabilendo protocolli comuni che permettono una omogenea attività di iscrizione e interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati.

Il meccanismo su cui si basano gli scambi è quello già previsto dalla Convenzione di Strasburgo, reso oggi praticabile dalle moderne tecnologie. Ciascun Paese membro viene immediatamente notificato

delle sentenze penali di condanna emesse a carico di un suo cittadino dal Paese membro che ha pronunciato la sentenza. In tal modo il casellario giudiziale dello Stato di cittadinanza raccoglie l'interezza dei precedenti penali emessi nell'ambito dell'Unione.

ECRIS (Sistema informativo del casellario europeo – *European Criminal Record Information System*) nasce il 27 aprile 2012 grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione Europea e all'impegno di ciascuno Stato membro.

L'Italia è operativa, a livello tecnico, fin dal febbraio 2013 e ha realizzato, sul piano tecnologico, una interconnessione con ECRIS totalmente automatizzata e particolarmente “*user friendly*”, facendo riferimento alla normativa attualmente vigente (la citata Convenzione del 1959). Scambia informazioni con 23 Paesi dell'Unione (tecnicamente in grado di dialogare) ed è sul punto di interconnettersi con la Grecia.

I soli tre Paesi membri con cui non comunica (Malta, Portogallo e Slovenia) non hanno ancora ultimato il processo di informatizzazione, propedeutico all'interconnessione ECRIS.

Il traffico di notifiche, richieste di informazioni e risposte tra l'Italia e i 23 Paesi è continuo e di notevole volume, poiché con una semplice richiesta al casellario di nazionalità si possono conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito dell'Unione.

Ciò detto, però, l'interconnessione effettuata in Italia è inserita in un quadro normativo incompleto, risultando carente dell'adozione dello strumento normativo di riferimento idoneo a dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei.

Appare, infatti, evidente la necessità di accelerare il processo legislativo, anche nei mezzi e nelle forme consentiti dal Trattato di Lisbona.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo introduce principalmente specifiche e puntuali modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (penale) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Risulta aperto da parte della Commissione europea un caso Eu Pilot 8154/15/JUST per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro in oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento contiene la nuova definizione normativa di <<casellario giudiziale europeo>>.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo prevede novelle legislative.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2009, RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE E AL CONTENUTO DEGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI DI INFORMAZIONI ESTRATTE DAL CASELLARIO GIUDIZIALE”.

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Adele Pompei e dott.ssa Carla Garlatti
magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it
06/68852485 – carla.garlatti@giustizia.it

Allegata scheda stima oneri amministrativi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il presente schema di decreto legislativo attua le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa alla organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, al fine di creare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Tale decisione quadro, che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI, persegue l’obiettivo di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza, in uno spazio di libertà e giustizia, tramite lo scambio di informazioni, estratte dal casellario giudiziale, fra le competenti autorità degli Stati membri.

Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. La decisione quadro in esame contribuisce a raggiungere le finalità contemplate dalla misura n. 3 del programma, che sollecita l’introduzione di

un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, sulla scorta del modello elaborato in ambito Schengen.

La relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all'assistenza giudiziaria in materia penale invitava gli Stati membri a semplificare le procedure di trasferimento di documenti sollecitando il ricorso, se necessario, a formulari uniformi al fine di facilitare l'assistenza giudiziaria.

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 è stata, poi, attribuita priorità alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne: priorità ribadita nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che invitava a intensificare lo scambio di informazioni sulla base dei casellari giudiziari nazionali.

La decisione quadro a cui si dà attuazione risponde, pertanto, alle aspettative formulate dal Consiglio del 14 aprile 2005, in seguito alla pubblicazione del Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea.

L'informazione sulle condanne pronunciate in altri Stati membri è comunque già disciplinata attualmente dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia con la legge 23 febbraio 196, n. 215.

Tuttavia, tali disposizioni – che sanciscono che ciascun Paese aderente comunichi alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale, allo scopo di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza sia le condanne nazionali che quelle estere - non soddisfano le esigenze della cooperazione giudiziaria, non risultando effettivamente realizzate.

Quindi, la piena attuazione della decisione quadro in esame renderebbe allora operativo l'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Oltre all'obbligo fatto allo Stato membro di condanna di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i loro cittadini – obblighi che la presente decisione quadro riprende e precisa - è inserito un obbligo di conservazione delle informazioni così trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire che siano in grado di fornire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

Resta poi impregiudicata la possibilità per le autorità giudiziarie di richiedersi e trasmettersi direttamente le informazioni derivanti dal casellario giudiziale, in applicazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 29 maggio 2000.

La revisione dell'obbligo per l'autorità centrale di ogni Stato membro di richiedere e inserire nel suo estratto del casellario giudiziale tutte le informazioni fornite dal casellario giudiziale dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato consente la conoscenza dell'esistenza di eventuali condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale, di interdizioni da esse derivanti da valutarsi qualora la persona intenda, ad esempio, ivi esercitare attività professionali attinenti alla cura dei minori. Il meccanismo mira, perciò, ad impedire che una persona condannata per reati sessuali commessi su minori possa occultare tale condanna o interdizione nell'eventualità in cui volesse esercitare una attività attinente alla cura dei minori in un altro Stato membro.

Le necessità di scambio tra i casellari giudiziari nazionali sono state tali, specie tra i Paesi di frontiera, che fin dal 2005 alcuni Stati membri (Francia, Germania, Spagna e Belgio) hanno realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento denominata Network of Judicial Registers (NJR) – Rete dei Registri giudiziari.

L'esperienza positiva della rete ha presto reso le istituzioni europee sensibili al progetto, mentre intanto la rosa dei partecipanti si è progressivamente allargata fino a coinvolgere sedici Stati membri.

In tale contesto si innesta, quindi, l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, stabilendo protocolli comuni che permettono una omogenea attività di iscrizione e interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati.

Il meccanismo su cui si basano gli scambi è quello già previsto dalla Convenzione di Strasburgo, reso oggi praticabile dalle moderne tecnologie: ciascun Paese membro viene immediatamente notificato delle sentenze penali di condanna emesse a carico di un suo cittadino dal Paese membro che ha pronunciato la sentenza e, in tal modo, il casellario giudiziale dello Stato di cittadinanza raccoglie l'interezza dei precedenti penali emessi nell'ambito dell'Unione.

ECRIS (*European Criminal Record Information System* - Sistema informativo del casellario europeo) nasce il 27 aprile 2012 grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione Europea e all'impegno di ciascuno Stato membro. Ognuno di essi ha, infatti, dovuto affrontare il non sempre semplice compito di armonizzare il proprio casellario nazionale e il nascente casellario europeo, in termini di compatibilità informatiche.

Il nuovo sistema consente di conoscere, con un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.

L'Italia è operativa, a livello tecnico, fin dal febbraio 2013 e ha realizzato, sul piano tecnologico, una interconnessione con ECRIS totalmente automatizzata e particolarmente "user friendly", facendo riferimento alla normativa attualmente vigente (la citata Convenzione del 1959). Scambia informazioni con 23 Paesi dell'Unione (tecnicamente in grado di dialogare) ed è sul punto di interconnettersi con la Grecia.

I soli tre Paesi membri con cui non comunica (Malta, Portogallo e Slovenia) non hanno ancora ultimato il processo di informatizzazione, propedeutico all'interconnessione ECRIS.

Il traffico di notifiche, richieste di informazioni e risposte tra l'Italia e i 23 Paesi è continuo e di notevole volume, poiché con una semplice richiesta al casellario di nazionalità si possono conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito dell'Unione.

Notifiche IN ENTRATA

Richiesta di dati

Notifiche pervenute all'Italia dagli Stati membri dell'UE nel 2013 per reati di droga:

Numero di notifiche	Mittente	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
14	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
10	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	LU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
17	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	CZ	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
172	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica

TOTALE - 224			
7	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
75	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
489	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
422	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
TOTALE - 1007			
92	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
39	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
TOTALE - 131			
15	BE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
15	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
2	PL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
8	GB	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
TOTALE - 40			
3	AT	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
16	BE	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
1	GB	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
TOTALE - 20			

Notifiche pervenute all'Italia dagli Stati membri dell'UE nel 2014 per reati di droga:

Numero di notifiche	Mittente	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
24	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
16	LU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
52	NL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
18	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati

			contro la salute pubblica
3	CZ	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
247	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
TOTALE - 386			
62	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	DK	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
2	FI	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
92	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1159	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LU	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
4	SE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
TOTALE - 1339			
45	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
3	LU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
4	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
78	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
11	SE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
TOTALE - 141			
15	BE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
65	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
2	PL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
10	GB	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
TOTALE - 92			
13	AT	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
12	BE	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
2	FI	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
6	GB	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
TOTALE - 33			

Notifiche IN USCITA
Richiesta di dati

Notifiche inviate dall'Italia nel 2013 per reati di droga:

Numero di notifiche	Destinatario	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
6	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	BG	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	DK	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	LT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	NL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
15	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
31	RO	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
7	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
9	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
17	BG	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	DK	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
4	EE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
26	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
7	LV	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
9	LT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente

			all'uso personale
35	NL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
20	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
18	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
2	CZ	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
15	RO	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
66	ES	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
16	AT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
57	BE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
100	BG	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	DK	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	EE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
126	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
28	DE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	LV	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
21	LT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
32	NL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
96	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
66	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
7	CZ	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente

			per uso personale
162	RO	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
83	ES	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	NL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Notifiche inviate dall'Italia nel 2014 per reati di droga:

Numero di notifiche	Destinatario	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
4	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	BG	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	DK	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	FI	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
27	RO	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	SE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	HU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
26	BG	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	CY	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	EE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	FI	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente

			all'uso personale
14	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
28	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LV	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
5	NL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
44	RO	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
45	ES	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
13	HU	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
5	AT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
25	BE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
67	BG	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
3	CY	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	EE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
78	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
172	DE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
2	LV	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	LT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente

			per uso personale
1	LU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	NL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
36	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	CZ	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
442	RO	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
51	ES	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
9	SE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
33	HU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Ciò detto, però, l'interconnessione effettuata in Italia è inserita in un quadro normativo incompleto, risultando carente dell'adozione dello strumento normativo di riferimento idoneo a dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei.

Appare, infatti, evidente la necessità di accelerare il processo legislativo, anche nei mezzi e nelle forme consentiti dal Trattato di Lisbona.

E' comunque evidente come ECRIS, già ora nella sua attuale versione, rappresenti un importante strumento che agevola e rafforza la collaborazione e la cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea nonché di contrasto al terrorismo, se si tiene conto che molti dei soggetti coinvolti in tali episodi criminosi hanno spesso acquisito la cittadinanza di un Paese dell'Unione.

Si deve, poi, tener conto che il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne penali presenta un'utilità ridotta se le informazioni non risultano comprensibili per lo Stato membro che le riceve: la reciproca comprensione può essere migliorata con la creazione di un «formato europeo standardizzato», che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Nel breve periodo, l'intervento normativo è finalizzato a dare attuazione alla delega normativa, recependo le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI.

Nel medio periodo, il provvedimento consentirà di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'Unione europea.

Nel lungo periodo, si rafforzerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia, in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.

In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
- definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

Si ricorda comunque che lo scopo delle disposizioni della presente decisione quadro, relative alla trasmissione di informazioni sulle condanne allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una interconnessione telematica dei casellari giudiziali, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato *standard* comune a tutti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Indicatori attendibili per la prescritta verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi del provvedimento sono tutti i dati statistici relativi al numero di informazioni sulle condanne che sono trasmesse e conservate tra gli Stati membri dell'Unione europea.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, l'Ufficio centrale del casellario giudiziale presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia e gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento penale.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione quadro oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dalla Amministrazione della giustizia.

Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge di delegazione europea. A tale considerazione, si aggiunge che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità normativa di prevedere un rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale all'interno dell'Unione europea tramite lo scambio di informazioni sulle condanne estratte dal casellario giudiziale.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Questa amministrazione non ha operato scelte discrezionali in relazione agli spazi concessi dalla normativa europea, ma anzi in sede di adeguamento dell'ordinamento interno si è attenuta ai modelli di recepimento già sperimentati e collaudati con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

Si è individuato l'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, quale autorità centrale competente allo scambio di informazioni sulle condanne in quanto organo già deputato, secondo il vigente sistema, alla gestione del casellario giudiziale. Tale Ufficio, infatti, già si coordina con le autorità centrali degli altri Stati membri ai fini dello scambio di informazioni sulle condanne.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde alla primaria esigenza di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne:

- definendo le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
- definendo gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e precisando le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- definendo un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

Gli effetti dell'intervento non potranno che essere positivi per l'attività degli uffici giudiziari, trattandosi di una iniziativa normativa anche finalizzata ad una conoscenza più ampia del *curriculum* criminale della persona interessata.

La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo appare inesigibile, giacché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Può solo prevedersi un complessivo vantaggio nel lungo e medio periodo, dovuto alla possibilità (numericamente al momento non quantificabile) di avvalersi delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e della determinazione nonché esecuzione della pena ovvero della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali o anche della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati ai nuovi adempimenti posti a carico dell'Ufficio centrale del casellario giudiziale siano meramente apparenti, trattandosi di attività che saranno svolte anche negli Stati esteri che parimenti richiedono, ricevono e conservano informazioni sulle condanne.

È evidente che l'intervento non può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, al pari di tutti i cittadini persone fisiche.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto A), gli effetti dell'opzione prescelta non possono, allo stato, essere oggetto di stima, non potendosi prevedere quanti e quali saranno i procedimenti penali in cui ci si avvarrà delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e della determinazione nonché esecuzione della pena ovvero della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali o anche della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Sono previsti oneri informativi e relativi costi amministrativi così come puntualmente specificato nel prospetto allegato alla presente relazione.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione vigente presso il Ministero della giustizia.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza della giustizia.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

E' soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio l'Ufficio centrale del casellario giudiziale istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si procederà a rilevazioni casistiche sui tempi e sull'esito delle procedure di consultazione.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sez. I, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea.

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 25 GENNAIO 2013 "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.")

Schema di Decreto legislativo recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GA1 del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa alla organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale"

Obbligo informativo: 1 -Richiesta informazioni sulle condanne proposta dall'interessato - schema D.Lgs. Art. 6

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione
 Eliminazione
 Modifica (specificare):

Modifica delle modalità di

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	VIGENTE		MODIFICATI	
		Onerosità A (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo(€) ⁽²⁾	Onerosità A (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo(€) ⁽²⁾
Reperimento modulo di istanza	A - Acquisizione della modulistica				
Riempimento della domanda da presentare sia al Casellario giudiziale italiano che al Casellario giudiziale straniero (solo)	B - Compilazione di modulo di istanza	B	120	B	60
Redazione del documento tecnico	C - Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico				
Annotazione su registri	D - Annotazione su formulari e registri				
Fotocopia del documento di identità da presentare sia al Casellario giudiziale italiano che al Casellario giudiziale straniero (solo per il vigente)	E - Copia della documentazione	B	20	B	10
Bonifico online	F - Effettuazione del pagamento				
Trasmissione della richiesta per posta ordinaria da presentare sia al Casellario giudiziale italiano che al Casellario giudiziale straniero (solo per il vigente)	G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi	B	120	B	60
Ricevuta di consegna	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione				
Archiviazione della documentazione	I - Archiviazione				
Sottoposizione ad accertamenti	L - Assistenza a verifiche ed ispezioni/accertamenti				
Totale			260		130

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese

Costi vivi vigenti	€ 20,00	Costi vivi modificati	€ 20,00
Costo medio vigente (260*0,25)	€ 65,00	Costo medio modificato(130*0,25)	€ 32,50
Totale costo medio vigente	€ 85,00	Totale costo medio modificato	€ 52,50

Popolazione: numero di richiedenti certificati del casellario giudiziale circa n. 97.500

Frequenza: ANNUALE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2009, RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTENUTO DEGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI DI INFORMAZIONI ESTRATTE DAL CASELLARIO GIUDIZIALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale;

Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 19;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ai fini della



creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
 - b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
 - c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;
 - d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.

Art. 3
(Autorità centrale competente)

1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

CAPO II

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI CONSERVAZIONE

Art. 4
(Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro)

1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati.



4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.

Art. 5

(Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano)

1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorità che ne fa richiesta.

Art. 6

(Richiesta di informazioni sulle condanne)

1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, è redatta in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo è redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorità di altro Stato membro.
2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalità diverse, può rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorità centrale di un altro Stato membro.
3. Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta è proposta dall'interessato, purché questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorità centrale sono richiesti i dati e le informazioni.
4. Se l'interessato richiedente non è cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorità centrale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.

Art. 7

(Informazioni sulle condanne)

1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità:
 - a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative:
 - 1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
 - 2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;
 - 3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;



- 4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
 - b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni;
 - c) quando la richiesta è proposta dalle autorità di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorità di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;
 - d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorità giudiziaria italiana può ottenere le stesse informazioni in casi analoghi.
2. Con la risposta alle richieste delle autorità di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti.
 3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto è corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.

Art. 8
(Termini di risposta)

1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 9
(Condizioni di utilizzo dei dati personali)

1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.



2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.

Art. 10
(Lingua degli atti nello scambio di informazioni)

1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO IN
MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DEL CODICE DI
PROCEDURA PENALE NONCHE' DI TESTO UNICO SUL CASELLARIO
GIUDIZIALE

Art. 11
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «*c-bis*) il certificato del casellario giudiziale europeo.».

Art. 12
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «il casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»;
 - b) all'articolo 2, comma 1:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;



- 2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»;
 - 3) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»;
 - 4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»;
 - 5) dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»;
 - 6) alla lettera q), dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»;
- c) dopo il Titolo secondo è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

Casellario giudiziale europeo

Art. 5-bis. (Provvedimenti iscrivibili).

1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:
 - a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio Centrale;
 - b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.

Art. 5-ter. (Estratto del provvedimento iscrivibile).

1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:
 - a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
 - 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
 - 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
 - 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
 - 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
 - b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
 - 1) nome dei genitori della persona condannata;
 - 2) numero di riferimento della condanna;
 - 3) luogo del reato;
 - 4) interdizioni derivanti dalla condanna;
 - c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:



- 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
- 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
- 3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

Art. 5-quater. (Eliminazione delle iscrizioni).

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna.»;

d) all'articolo 19, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:

- a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;
 - b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - c) rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
 - d) riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
 - e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;
 - f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
 - g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.»;
- e) alla rubrica del Capo I del Titolo VII dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
- f) all'articolo 21, alla rubrica, dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
- g) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea).

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:

- a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
 - b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.»;
- h) alla rubrica dell'articolo 22 dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
- i) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:



«**Art. 25-ter.** (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato).

1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;

l) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole «all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 28-*bis*»;

m) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis.* (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione).

1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:

a) nel casellario giudiziale;

b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;

n) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis.* (Modalità di rilascio dei certificati).

1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-*bis*, 25-*ter* e 28-*bis* sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-*bis*.»;

o) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.»;

p) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28» sono inserite le seguenti: «, 28-*bis*»;

q) all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis.* Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.».



CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale

Ai fini di assistenza per la corretta compilazione del modulo, gli Stati membri devono consultare il manuale di procedura

a) Informazioni relative allo Stato membro richiedente:

Stato membro:

Autorità centrale(i):

Persona di contatto:

Telefono (con prefisso):

Telefax (con prefisso):

Indirizzo di posta elettronica:

Recapito postale:

Numero di riferimento del fascicolo, se noto:

b) Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta (*):

Nome completo (nomi e tutti i cognomi):

Nomi precedenti:

Eventuali pseudonimi:

Sesso: M F

Nazionalità:

Data di nascita (in cifre: gg/mm/aaaa):

Luogo di nascita (città e Stato):

Nome del padre:

Nome della madre:

Residenza o domicilio conosciuto:

Numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona:

Impronte digitali:

Altri dati identificativi, se disponibili:



(*) Per facilitare l'identificazione della persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile.

c) Scopo della richiesta:

Si prega di contrassegnare la casella che interessa

- 1) procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa
.....
- 2) richiesta al di fuori di un procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa, contrassegnando la casella che interessa:
- i. proveniente da un'autorità giudiziaria.....
.....
 - ii. proveniente da un'autorità amministrativa competente
.....
 - iii. proveniente dall'interessato per ottenere informazioni sul proprio casellario giudiziale
.....

Scopo per il quale sono richieste le informazioni:

Autorità richiedente:

l'interessato non ha dato il proprio assenso alla divulgazione delle informazioni (se è stato chiesto l'assenso dell'interessato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiedente).

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (ad esempio, urgenza della richiesta):



Risposta alla richiesta

Al fini di assistenza per la corretta compilazione del modulo, gli Stati membri devono consultare il manuale di procedura

Informazioni relative alla persona interessata

Si prega di contrassegnare la casella che interessa

L'autorità sottoscritta conferma che:

nel casellario giudiziale della persona interessata non figurano informazioni sulle condanne

nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni sulle condanne; se ne acclude un elenco

nel casellario giudiziale della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo)

nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni sulle condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato membro di condanna ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a (indicare lo Stato membro di condanna)

conformemente al diritto interno dello Stato membro richiesto, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (restrizioni previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali):

Si prega di indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta

Fatto a

addl

Firma e timbro ufficiale (se del caso):

Nome e qualifica/organizzazione:

Occorre accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato membro richiedente. Non è necessario tradurre il modulo né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato membro richiedente.

